



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Deliberazione n. 24

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0008152/GAB del 04/05/2018
Ufficio di Gabinetto

NELLA riunione del 2.5.2018, in presenza del Cons. Massimiliano Atelli, Presidente, del Gen. C.A. Antonio Ricciardi, componente, della Dr.ssa Alessandra Stefani, componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del Dr. Vittorio Emiliani, componentedel Prof. Marco Marchetti, componente, del Dr. Andrea Sisti, componente,

VISTA la legge n. 10/2013;

RELATORI il Cons. Massimiliano Atelli e il Prof. Carlo Blasi,

il Comitato

delibera quanto segue.

Premessa

E' accaduto di constatare che, una volta abbattuti - per comprovate ragioni di sicurezza, attestate da tecnici qualificati - gli alberi collocati in un dato sito urbano, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio abbia negato la messa a dimora, nello stesso sito, di nuovi alberi.

1. Onde concorre ad evitare irriducibili situazioni di contraddittorietà, questo Comitato osserva come sia davvero arduo, ai limiti dell'impossibile, trovare un serio argomento in grado di fondare, ragionevolmente, un diniego della Soprintendenza riguardo alla rimessa a dimora di alberi nello stesso punto in cui se ne trovavano altri prima di essere (non troppo tempo prima) abbattuti.

Al riguardo, si fa notare che, per costante giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1432/2017), le scelte operate dalla PA, anche quando fondate su esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dinanzi al TAR e al

Consiglio di Stato laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione.

Ebbene, salvo situazioni davvero molto particolari (che esigono una rigorosa e ampia motivazione, anche in ordine agli aspetti propriamente naturalistici), ad avviso di questo Comitato si appaleserebbe contraria al buon senso e alla ragionevolezza, e come tale illogica, una decisione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente che opponesse un diniego alla ri-messa a dimora di alberi nello stesso punto in cui se ne trovavano altri prima di essere (non troppo tempo prima) abbattuti.

Si può al limite discutere della sostituibilità - dopo l'abbattimento per motivi di sicurezza, s'intende - di una specie con altra, se per le caratteristiche specifiche del sito interessato e per documentate esigenze della sua essenziale conservazione, l'una possa risultare in concreto meno impattante dell'altra o comunque più idonea da un punto di vista autoecologico, ma tutt'altro è dire, invece, che possa legittimamente restare senza alberi un sito urbano che (sino a non troppo tempo prima) ne aveva.

2. Quanto appena detto vale, *a fortiori*, laddove nello stesso sito siano sopravvissuti all'abbattimento altri alberi, la cui collocazione sia dunque rimasta *medio tempore* invariata.

I RELATORI


IL PRESIDENTE
